



Decreto n° 0154 / Pres.

Trieste, 28 novembre 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA RIDUZIONE O ESENZIONE DEI TRIBUTI SULLE UNITÀ ABITATIVE AMMOBILIATE A USO TURISTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2021, N.3 (DISPOSIZIONI PER LA MODERNIZZAZIONE, LA CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO UNA NUOVA ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SVILUPPOIMPRESA).

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 28/11/2022

Siglato da:

IGOR DE BASTIANI

in data 24/11/2022

GIANNI CORTIULA

in data 24/11/2022



Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa)) ed, in particolare l'articolo 34, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale istituisce apposito contributo ai proprietari persone fisiche di unità ammobiliate ad uso turistico, quali le strutture ricettive così come definite all'articolo 26 e 47 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21(Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), al fine di favorirne il rinnovo e conseguentemente l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica regionale;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 3/2021 che prevede la concessione di contributi a favore dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che attuano forme di riduzione o esenzione dal pagamento dei tributi locali a favore dei proprietari, persone fisiche, di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, anche qualora gli stessi non siano beneficiari dei contributi di cui all'articolo 34, comma 1 della medesima legge ;

Rilevato, inoltre, che potranno essere oggetto di contributo solo le esenzioni o riduzioni aventi ad oggetto unità abitative ammobiliate ad uso turistico i cui proprietari stipulano un contratto di gestione dell'immobile mediante una delle agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare turistica aderenti al sistema delle agenzie, iscritte all'Elenco di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Regione n. 152 del 8 settembre 2021 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3 "Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia –Sviluppimpresa"), aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 14 ottobre 2022, n. 1498 con la quale è stato approvato in via preliminare il " Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n.3("Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia –(Sviluppimpresa)) .Approvazione preliminare." ;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1692 di data 11 novembre 2022 che, a seguito del parere positivo del Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 12/2015, ha approvato in via definitiva il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - Sviluppimpresa)"

Visto il testo dell'allegato" Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative

ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - Sviluppoimpresa)", che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1692 del 11 novembre 2022;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi agli enti locali per la riduzione o esenzione dei tributi sulle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - Sviluppoimpresa)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -